

XVII legislatura

**"Schema di decreto legislativo
recante composizione, attribuzione
e funzionamento delle commissioni
censuarie"
(Atto del Governo n. 100)**

Agosto 2014
n. 58



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articoli 1-22</i>	<i>1</i>

PREMESSA

L'Atto del governo n. 100 reca uno schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, da emanare a seguito della delega contenuta nell'articolo 2 della legge n. 23 del 2014 che prevede fra l'altro la ridefinizione delle competenze e del funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale. Lo schema di decreto legislativo, in base all'articolo 1, commi 5-7 della legge delega deve essere corredato di relazione tecnica e trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione¹. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Per l'atto del governo n. 100 il termine per l'espressione del parere scade il 13 agosto 2014.

Articoli 1-22

Lo schema di decreto legislativo riordina le commissioni censuarie provvedendo all'abrogazione della vigente disciplina contenuta nel titolo III del D.P.R. n. 650 del 1972.

E' prevista all'articolo 1 un'articolazione territoriale delle commissioni censuarie in una commissione centrale e in 106 commissioni locali, secondo l'elenco contenuto nella tabella allegata allo schema di decreto, analoga a quella vigente. Infatti, le Commissioni locali elencate nella tabella corrispondono all'ambito provinciale previsto dalla normativa vigente.

In base all'articolo 2, le commissioni censuarie locali sono articolate in tre sezioni, anziché due come attualmente, aggiungendosi alle già esistenti sezioni per il catasto terreni e per il catasto urbano, una specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con DM del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'articolo 3, le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti, salvo quelle di Trento e Bolzano che sono composte da sette componenti. Il

¹ Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

comma 3 dell'articolo 3 reca i criteri per la nomina dei componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali e le categorie che devono essere rappresentate (Agenzia Entrate, ANCI, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, agronomi, docenti).

L'articolo 4 disciplina le modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali; l'articolo 5 prevede che le funzioni di segreteria siano svolte da un segretario appartenente ai ruoli dell'Agenzia dell'Entrate.

Secondo l'articolo 6, la commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti. Si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Anche in questo caso la disciplina vigente prevede solo due sezioni. Il numero delle sezioni della commissione centrale può essere modificato con DM del Ministro dell'Economia.

L'articolo 7 disciplina le modalità di composizione delle sezioni della commissione centrale, composte ciascuna da 11 membri; 4 componenti fanno parte di tutte le sezioni². L'articolo 8 prevede le modalità di designazione e nomina dei componenti della commissione centrale. L'articolo 9 prevede che le funzioni di segreteria e di supporto tecnico siano svolte da un segretario e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Rispetto al testo vigente scompare il collegio dei periti (individuati in un massimo di sei) che aveva la funzione di assistenza tecnica dei membri della commissione censuaria centrale, con compiti di raccolta e coordinamento degli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione.

Gli articoli 10 e 11 recano rispettivamente i requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie e i casi di incompatibilità. L'articolo 12 disciplina i casi di decadenza dall'incarico.

In base all'articolo 13 l'incarico dura 5 anni e non è rinnovabile (attualmente dura sei anni rinnovabili).

L'articolo 14 prevede che le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni: a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione; b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni: a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione; b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano.

L'articolo 15 prevede le attribuzioni della commissione censuaria centrale.

In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni: a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni; b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti.

In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

² Si tratta del direttore dell'Agenzia delle entrate; del direttore centrale della Direzione Centrale Catasto e Cartografia; il direttore centrale della Direzione Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi; il direttore centrale della Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali.

Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.

La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle Entrate.

La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere, l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.

Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:

a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio; b) a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto; c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

In base all'articolo 16, le commissioni censuarie locali hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.

L'articolo 17 disciplina le sedute delle commissioni censuarie precisando i casi in cui si riuniscono a sezioni unite.

L'articolo 18 reca disposizioni in materia di validità delle sedute.

L'articolo 19 prevede la possibilità di scioglimento delle commissioni nei casi in cui non si riuniscano o non deliberino.

L'articolo 20, in materia di spese di funzionamento, prevede che ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.

La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali sono eseguiti dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio; la liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti della commissione censuaria centrale sono eseguiti dagli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate. Agli oneri per il funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 286. Tale disposizione ha autorizzato, per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

L'articolo 21 prevede che la data di insediamento delle commissioni censuarie è fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'articolo 22 prevede l'abrogazione, a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui al presente decreto, delle disposizioni recate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

La RT afferma che il decreto legislativo provvede a ridefinire le competenze, il funzionamento e la composizione delle commissioni censuarie provinciali e centrale previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

In considerazione delle nuove funzioni assegnate dalla legge delega, correlate anche alla prevista revisione del sistema estimativo del catasto dei

fabbricati, il numero delle sezioni in cui le commissioni sono articolate passa da due a tre, di cui una specializzata per l'attuazione della suddetta riforma.

In tale contesto, la norma mira a mantenere un sostanziale equilibrio fra le competenze attribuite, il numero dei componenti, condizionato anche dall'esigenza di assicurare la presenza delle figure e delle categorie indicate dalla legge delega, e l'obiettivo di evitare un eccessivo appesantimento dell' organismo collegiale.

Il superamento della figura del componente supplente, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, consente peraltro di mantenere pressoché inalterato il numero dei componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali e a decrementare leggermente il numero dei componenti della commissione censuaria centrale.

In coerenza con quanto attualmente disposto dall'art. 39, quinto comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, alle spese di funzionamento delle nuove commissioni censuarie si provvede con i fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal decreto legislativo non derivano nuovi oneri in quanto lo stesso, da un lato, opera una ridefinizione di organismi già previsti nell'ordinamento vigente, dall'altro dispone espressamente che ai componenti delle commissioni non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno da corrispondere nell'ambito dei fondi già previsti in bilancio. senza quindi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Rispetto alla vigente legislazione, con specifico riferimento alla Commissione censuaria centrale, l'emanando decreto comporta un azzeramento di tutti i costi riferibili ai compensi.

In via previsionale e tenendo solo conto dei componenti della Commissione Censuaria Centrale, escludendo quindi gli analoghi compensi previsti: -per il Capo del Collegio dei Periti; -per il Segretario della Commissione; -per gli incaricati di eseguire gli studi e le indagini particolari; - per i Professori, anche universitari, incaricati dalla Commissione medesima; -il minor costo risulta quantificato come riportato nella tabella seguente:

Numero dei Componenti della Commissione Censuaria Centrale	Gettone di presenza ex DM 3 ottobre 2001	Totale compensi per seduta (€ 216,40 x numero componenti totali)
27	€ 216,40	€ 5.842.80

Ne consegue, nell'ipotesi predetta, un risparmio per l'erario pari a € 5.842,80, per ciascuna adunanza.

Per quanto riguarda, invece, il riferimento alle spese oggi sostenute dai Comuni, la RT osserva quanto segue.

Le Commissioni censuarie distrettuali, riconducibili all'ambito territoriale comunale (o sovracomunale), sono state soppresse dall'art. 2, comma *1-octies*, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Non vi sono quindi spese oggi sostenute dai Comuni che debbano essere poste a carico del bilancio dello Stato.

Sotto questo profilo, pertanto, l'analisi sull'invarianza finanziaria non investe i Comuni e deve essere ricondotta nell'ambito delle Commissioni censuarie provinciali e delle relative spese di funzionamento, poste a carico delle Province.

A tale proposito, si rileva che, a legislazione vigente, i componenti delle attuali Commissioni censuarie provinciali, oltre al rimborso delle spese di missione, hanno diritto a un gettone di presenza pari a euro 25,82 (lire cinquantamila), come stabilito dal sopra citato art. 2, comma *1-octies*, del decreto legge n. 16 del 1993, già a carico dello Stato.

Detto ultimo compenso è stato escluso nell'emanando decreto legislativo, introducendo, all'art. 20, comma 1, l'espressa previsione secondo la quale: *"Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno"*.

Anche per le spese di missione, quindi, è stato introdotto un ridimensionamento relativo alla sola previsione del rimborso delle spese "di viaggio e di soggiorno", quindi a piè di lista, con esclusione di ogni forma di indennità.

Allo stato degli atti, non è possibile riportare una esatta quantificazione dei suddetti costi sostenuti negli anni passati, in quanto, nell'ultimo quinquennio, le Commissioni censuarie provinciali non si sono riunite con regolarità e non risultano richiesti, in modo corrente, i relativi fondi per la corresponsione dei compensi. Si rappresenta, altresì, che, nel breve periodo, le istituende Commissioni censuarie locali continueranno a svolgere le stesse funzioni delle Commissioni censuarie provinciali, con la medesima limitata frequenza operativa.

A titolo esemplificativo, si rappresenta che dalla contabilità dell'Agenzia risulta che nel triennio 2011-2013 sono state corrisposte le seguenti somme per il funzionamento (dal 2005 al 2012), della sola Commissione censuaria di Caserta, l'unica che ha fatto pervenire richieste di rimborsi:

Anno	Gettoni di presenza	Spese di funzionamento	Totale
2011	€ 1.428,75		€ 1.428,75
2012	€ 1.501,08		€ 1.501,08
2013	€ 4.595,54	€ 1.593,01	€ 6.188,55
			€ 9.118,38

Per la quantificazione dei costi, in via previsionale, si osserva -con riferimento alla normativa vigente -che la Commissione censuaria provinciale è composta di un Presidente, più 10 membri effettivi e 4 membri supplenti. Ciascuna Commissione si articola in due sezioni: sezione catasto terreni e catasto edilizio urbano. Ad ogni riunione di sezione partecipano 5 componenti, di cui 1 avente le funzioni di Presidente di sezione. Ipotizzando una riunione annuale per una sola sezione, il minor costo risulta quantificato come riportato nella tabella seguente:

Numero delle Commissioni Censuarie Provinciali	Numero dei componenti la singola sezione censuaria (effettivi)	Totale compensi per seduta (€ 25,82 x numero componenti)
a	b	$d = a \times b \times 25,82$
103	5	€ 13.297,30

Ne consegue, nell'ipotesi predetta, un risparmio annuale per l'erario pari a 13.297,30 euro, per una sezione, e di 26.594,60 euro, qualora entrambe le sezioni si riuniscano almeno una volta ogni anno.

Con riferimento alle spese di missione, invece, rileva la diminuzione delle spese stesse, tenuto conto che l'art. 20 dello schema di decreto legislativo prevede soltanto il rimborso per le spese "di viaggio e di soggiorno".

Complessivamente, quindi, il provvedimento comporta una sostanziale invarianza di spesa, considerando peraltro il risparmio connesso alla mancata corresponsione del gettone di presenza e alla diminuzione delle spese di missione, limitate al solo rimborso spese a piè di lista.

In ogni caso, l'articolo 20 del presente provvedimento prevede che agli oneri per il funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 286".

Al riguardo, si conviene con quanto segnalato dalla RT circa i risparmi che conseguiranno dall'abolizione del gettone di presenza per i componenti delle commissioni, anche se si segnala che la norma che attribuiva tale gettone di presenza (articolo 2, comma 1-*octies* del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito in legge dalla legge n. 75 del 1993) non è oggetto di abrogazione espressa. L'articolo 20 dello schema di decreto legislativo precisa che ai componenti non

spetta nessun compenso, dunque la norma precedente che attribuiva il compenso è implicitamente abrogata, tuttavia ai fini di chiarezza normativa, sarebbe utile la sua abrogazione espressa.

Si rileva che il numero dei componenti delle Commissioni locali aumenta passando da 10 a 18 per ciascuna commissione locale, mentre la Commissione centrale passa da 21 a 26 componenti; pertanto vi è un aumento complessivo di 859 componenti (8*106 commissioni+6 aggiuntivi per Trento e Bolzano+5 per commissione centrale), pari al 44 per cento (da 1081 a 1940). Si tratta di un aumento evidentemente connesso all'istituzione della terza sezione competente per la revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

L'aumento dei componenti potrebbe incrementare l'ammontare delle spese da rimborsare, anche se questo potrebbe essere compensato dall'eliminazione del gettone di presenza che, secondo i dati forniti dalla RT per la sola Commissione di Caserta, ha assorbito negli ultimi anni l'83 per cento del totale delle spese. Si tratta comunque di previsioni fondate su una base statistica limitata ad una sola Commissione locale.

Inoltre, il confronto con l'attività pregressa potrebbe non essere appropriato, considerato che la legge n. 23 del 2014 ha previsto la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati per cui è da attendersi un incremento dell'attività delle commissioni censuarie. Sarebbero perciò necessari elementi di valutazione circa l'attività attesa in concomitanza del processo di riforma.

Circa la eliminazione dei componenti supplenti, che secondo la RT consentirebbe di mantenere pressoché inalterato il numero dei componenti di ciascuna sezione delle commissioni locali, si rileva che tale eliminazione non dovrebbe produrre risparmi dato che i supplenti venivano pagati soltanto nei casi in cui sostituivano i membri effettivi.

Dato che il numero dei componenti delle commissioni locali è fissato dall'articolo 3, comma 1, in corrispondenza del numero delle sezioni (ogni sezione ha sei componenti), la possibilità, prevista dall'articolo 2, comma 2, di variare con DM il numero delle sezioni, comporterà di conseguenza una variazione nel numero complessivo dei componenti. Pertanto, maggiori oneri potrebbero derivare dall'adozione di DM istitutivi di nuove sezioni in relazione all'aumentato numero di soggetti titolati a vedersi rimborsate le spese. Posto che la determinazione degli oneri, in base alla Costituzione, deve avvenire a livello legislativo, si potrebbe valutare se prevedere che comunque il DM previsto dall'articolo 2, comma 2, non possa aumentare il numero complessivo delle sezioni delle commissioni locali³.

Quanto alla copertura tramite apposito capitolo si segnala che gli oneri in esame sono a carattere permanente.

³ Per le sezioni della Commissione centrale il cui numero pure può essere variato con DM in base all'art. 6, co. 2, non si pone tale problema in quanto il numero complessivo dei componenti è fissato per l'intera Commissione, a prescindere dal numero delle sezioni (art. 6, co. 1).

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2014

[Nota di lettura, n. 49](#)

A.S. 1428: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (giugno 2014)

"

[Nota di lettura n. 50](#)

A.S. 1518: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 51](#)

A.S. 1519: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione, n. 11](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (**Atto del Governo n. 92**)

Lug 2014

[Nota di lettura n. 52](#)

A.S. 1533: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 53](#)

A.S. 1541: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

"

[Nota di lettura, n. 54](#)

A.S. 1563: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura, n. 55](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (**Atto del Governo n. 99**)

"

[Nota di lettura n. 56](#)

A.S. 1579: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Ago 2014

[Nota di lettura n. 57](#)

A.S. 1582: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (Approvato dalla Camera dei deputati)